

BOZZE DI STAMPA

29 settembre 2015

N. 1

— 1 —

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

EMENDAMENTI

Art. 33.

33.1c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

33.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «di tributi erariali», fino alla fine del comma, con le seguenti: «effettivo di tributi erariali riferibile alloro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica

e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

Conseguentemente, sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:

«La regge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

33.8c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento», con le seguenti: «secondo i principi di coordinamento».

33.10c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del», con le seguenti: «secondo le norme generali dello Stato di».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire il capoverso terzo comma con il seguente:

«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, sulla base di indicatori di riferimento che promuovono condizioni di efficienza».

33.12c

D'Alì

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«L'autonomia impositiva di Regioni e Comuni è esercitata nei limiti definiti con legge dello Stato. Non può, in nessun caso, avere effetti retroattivi, e concorre alla soglia di cumulo massimo della pressione fiscale individuata con norma costituzionale o con legge dello Stato».

33.14c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 119», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni».

33.16c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard».

33.2001

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, alle parole: «Con legge dello Stato» premettere il periodo: «Nell'attribuzione delle risorse necessarie ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche loro attribuite la legge dello Stato fa riferimento anche ai livelli essenziali delle prestazioni».

33.2000

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, alle parole: «Con legge dello Stato» premettere le seguenti: «Con legge dello Stato si riconoscono le peculiarità del Mezzogiorno e se ne rimuovono gli squilibri economici e sociali».

33.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «. Con legge dello Stato sono definiti» con le seguenti: «, sulla base di».

33.900

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Con legge», inserire la seguente: «bicamerale».

33.901

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

33.902

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «approvata a tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

33.5023c

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire le parole: «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno» con le seguenti: «i costi e i fabbisogni».

33.601

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle medesime funzioni».

33.200

DIRINDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, dopo le parole: «nell'esercizio delle medesime funzioni» inserire in fine le seguenti: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).»

33.201

GUERRA, LAI, MARTINI, SONEGO, PEGORER, GATTI, LO GIUDICE, DIRINDIN, D'ADDA

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).»

33.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».

33.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».

33.2004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana».

33.2005

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo l'invarianza della pressione fiscale».

33.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: «tendendo alla riduzione della pressione fiscale».

33.2007

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, , BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale, annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».

33.2008

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quarto comma, inserire il seguente: «Nelle materie in cui le Regioni esercitano la potestà legislativa

e nelle materie di competenza dei comuni e delle città metropolitane lo Stato non può esercitare poteri sostitutivi».

33.5035c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio economico e sociale attraverso risorse e interventi anche fiscali, primariamente nei settori dei trasporti e dell'energia».

33.5036c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Per eliminare il divario di sviluppo favorendo il riequilibrio territoriale lo Stato predispone ed attua interventi straordinari di carattere economico e sociale volti a valorizzare il Mezzogiorno e le Isole con specifica attenzione alle situazioni locali che presentano indicatori economici più sfavorevoli».

33.5037c

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», in fine, aggiungere il seguente comma: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».
